

COMUNE DI CEPAGATTI

REGOLAMENTO

SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

	Oggetto	adozione	modifiche
25	FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	41/05	

Indice

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto.
- Art. 2 Interpretazione del Regolamento in corso di adunanza.
- Art. 3 Interpretazione del Regolamento al di fuori dell'adunanza.
- Art. 4 Diffusione del Regolamento.
- Art. 5 Sede delle adunanze.
- Art. 6 Maggioranza e minoranza. Applicazione degli arrotondamenti

Titolo II **ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO**

Capo I Presidenza e Ufficio di Presidenza

- Art. 7 Presidente del Consiglio
- Art. 8 Esercizio della carica di Presidente del Consiglio Comunale.
- Art. 9 Cessazione della carica
- Art. 10 dimissioni
- Art. 11 Sindacato sull'operato del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio
- Art.12 Struttura di supporto

Capo II I CONSIGLIERI

- Art.13 Entrata in carica e convalida degli eletti
- Art.14 Partecipazione alle sedute.
- Art.15 Decadenza per mancata partecipazione alle sedute
- Art.16 Dimissioni e surrogazione

Capo III DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Sezione I Diritto di Accesso

- Art. 17 Diritto di avere notizie e informazioni
- Art. 18 diritto di ottenere copia di atti e documenti

Sezione II Diritto di Iniziativa

- Art.19 Iniziativa
- Art.20 Proposte di deliberazione.
- Art.21 Presentazione di emendamenti
- Art.22 Discussione degli emendamenti
- Art.23 Interrogazioni.
- Art.24 Mozioni.

Capo IV I Gruppi Consiliari

- Art.25 Costituzione dei Gruppi Consiliari
- Art.26 Organizzazione dei Gruppi consiliari

Capo V La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

- Art.27 Composizione e funzionamento

Capo VI Le Commissioni consiliari consultive

- Art.28 Istituzione

- Art.29 Composizione
- Art.30 Partecipazione
- Art.31 Presidente e Vicepresidente
- Art.32 Assegnazione degli affari e funzionamento
- Art.33 Validità delle votazioni.
- Art.34 Verbalizzazione e Pubblicità delle sedute
- Art.35 Pareri urgenti
- Art.36 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari

Capo VII Le Commissioni Speciali o di inchiesta

- Art.37 Previsione

Capo VIII Le Commissioni consiliari permanenti

- Art.38 Commissioni consultive permanenti

Titolo III **L'ATTIVITA'**

Capo I Lavori del Consiglio

- Art.39 Programmazione dei lavori
- Art.40 Convocazione
- Art.41 Avviso di convocazione
- Art.42 Ordine del giorno
- Art.43 Deposito degli atti
- Art.44 Adunanze aperte

Capo II Disciplina e ordine delle adunanze

- Art.45 Poteri del Presidente
- Art.46 Comportamento del pubblico
- Art.47 Registrazioni audio e video

Capo III Svolgimento dei Lavori

- Art.48 Dichiarazione di apertura della seduta
- Art.49 Comportamento e poteri dei Consiglieri
- Art.50 Mozioni d'ordine
- Art.51 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art.52 Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri e degli amministratori
- Art.53 Ordine di trattazione
- Art.54 Chiusura della discussione

Capo IV Votazione

- Art.55 Espressione del voto
- Art.56 Votazioni Segrete
- Art.57 Esito delle votazioni.
- Art.58 Immediata eseguibilità delle deliberazioni.

Capo V Verbalizzazione

- Art.59 partecipazione del segretario comunale
- Art.60 Verbale
- Art.61 Deposito — Rettifica — Approvazione
- Art.62 Forma e contenuti

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto.

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.38 comma 2 del Dlgs.18/08/2000 n.267, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione delle disposizioni legislative e statutarie. Indica altresì i modi per l'esercizio dei diritti assegnati ai Consiglieri dall'ordinamento vigente.

Art.2 Interpretazione del Regolamento in corso di adunanza.

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali nel corso dell'adunanza, relative all'interpretazione delle norme del presente Regolamento sono sottoposte oralmente o per iscritto al Presidente stesso che può:
 - decidere seduta stante;
 - sospendere temporaneamente la seduta per sentire la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e quindi decidere in merito;
 - rimettere la decisione al Consiglio Comunale;
 - ritira l'argomento oggetto dell'eccezione.
2. Un terzo dei Consiglieri Comunali presenti può in ogni caso chiedere che sull'eccezione sollevata sia il Consiglio ad esprimersi.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale decide le questioni non disciplinate da norme, che si presentino nel corso delle sedute, rifacendosi ai principi generali dell'ordinamento.

Art.3 Interpretazione del Regolamento al di fuori dell'adunanza.

1. Le eccezioni relative all'interpretazione del presente Regolamento, sollevate dai Consiglieri al di fuori delle adunanze, devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, che le sottopone al parere della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.
2. La questione, corredata del parere della Conferenza dei capogruppo, è rimessa poi alla decisione del Consiglio Comunale.
3. L'interpretazione delle norme regolamentari effettuata dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri rappresenta interpretazione autentica ed in merito ad essa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art.4 Diffusione del Regolamento.

1. I Consiglieri neoeletti ricevono dal Presidente del Consiglio il presente Regolamento.
2. Nelle sale di adunanza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari deve trovarsi depositata copia del Regolamento unitamente alla raccolta delle pronunce interpretative di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Art.5 Sede delle adunanze.

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. I locali ove si svolgono le adunanze devono permettere agevole accesso ai portatori di handicap.
3. Il Presidente del Consiglio, quando ricorrano circostanze speciali o eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico, o per cause di forza maggiore, o su richiesta del Sindaco, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, può stabilire un diverso luogo di riunione, dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi. In

ogni caso la riunione deve essere tenuta nell'ambito del territorio comunale.

4. Nei giorni in cui hanno luogo le sedute del Consiglio, presso la sede comunale verrà esposta la bandiera nazionale.

Art.6 Maggioranza e minoranza. Applicazione degli arrotondamenti.

1. Ai fini del presente Regolamento, per maggioranza devono intendersi i Consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza e quelli che abbiano dichiarato in seguito di aderirvi.
2. Per minoranza devono intendersi i Consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza, e quelli che abbiano dichiarato in seguito di aderirvi.
3. In qualsiasi caso di indicazione del numero dei consiglieri espresso in frazione o percentuale, l'arrotondamento da applicare è quello per eccesso. Anche a tal fine si precisa che il Sindaco va sempre computato tra i Consiglieri comunali tranne nei casi in cui la Legge o lo Statuto dispongano altrimenti.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I

Presidenza e Ufficio di Presidenza

Art.7 Presidente del Consiglio

1. Per quanto previsto dall'art. 39 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, e in dipendenza dell'art. 7 del vigente Statuto Comunale, il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto nel proprio seno nella prima seduta del Consiglio convocata dal Sindaco neo eletto, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
2. Il Presidente è di regola sostituito dal Vicepresidente come previsto dall' art. 7 dello Statuto Comunale.
3. Le funzioni di Presidente nella prima seduta e fino alla nomina del Presidente e del Vice presidente sono esercitate dal Consigliere anziano presente all'adunanza (consigliere, tra quelli presenti all'adunanza, che ha ottenuto la maggiore cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza). Lo stesso svolge le funzioni di Presidente in caso di assenza, impedimento o revoca contemporanei del Presidente e del Vice presidente .
4. Sono incompatibili con la carica di Presidente e Vice presidente del Consiglio i membri della Giunta. Il Presidente del Consiglio è incompatibile con la carica di capogruppo consigliere.

Art.8 Esercizio della carica di Presidente del Consiglio Comunale.

1. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio, in relazione a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto Comunale:

- organizza l'attività del Consiglio, e con la Conferenza dei Capigruppo ne definisce periodicamente il programma, predisponendo il calendario dei lavori;
 - determina l'ordine del giorno delle sedute;
 - garantisce che l'informazione sui punti posti all'ordine del giorno sia esaustiva ed a tal fine verifica il puntuale rispetto delle norme sul preventivo deposito degli atti e può chiedere al Sindaco, agli Assessori, al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi integrazioni alle informazioni depositate;
 - accerta la completezza formale delle proposte di deliberazione e degli emendamenti presentati;
 - convoca, dirige, modera le discussioni, impone l'osservanza del regolamento, accorda la facoltà di parlare, interpreta il regolamento, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto, proclama i risultati della votazione e provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio;
 - dispone il ritiro di argomenti posti all'ordine del giorno;
 - esamina, unitamente alla Conferenza dei Capogruppo consiliari le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio alle sedute, ai fini dell'eventuale avvio della procedura di decadenza;
 - propone l'audizione in Consiglio Comunale di persone esterne quando ciò venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o di singole deliberazioni;
 - garantisce l'effettivo esercizio delle funzioni e dei diritti dei Consiglieri vigilando anche sul comportamento degli uffici comunali ed interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri ;
 - chiede al Sindaco, al Segretario comunale, ai Responsabili dei servizi atti, informazioni, relazioni sull'attività dell'Amministrazione ed esse devono essere tempestivamente fornite;
 - rappresenta il Consiglio comunale e può delegare le funzioni di rappresentanza esterna a Consiglieri comunali
3. Il Presidente durante le sedute del Consiglio esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine disponendo sull'utilizzazione degli agenti di P.M. presenti nella sala delle adunanze e per assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del Regolamento.
 4. Il Presidente del Consiglio comunale emana direttive finalizzate all'attuazione o redazione dei programmi di funzionamento del Consiglio, utilizzando la conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari quale organo di consultazione.
 5. Il Presidente del Consiglio autorizza i consiglieri comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino in missione, in base a quanto previsto dall'art. 84 del Decreto legislativo n. 267/2000.
 6. Il Presidente del Consiglio per le proprie missioni, per le quali non necessita di apposita autorizzazione, ha diritto al rimborso spese e all'indennità di missione sulla base della presentazione di una dichiarazione circa la durata e le finalità della missione, corredata da apposita documentazione analitica.

Art.9 Cessazione della carica

1. Il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica per decadenza dalla carica di Consigliere, dimissioni, decesso o revoca.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente e il Vicepresidente sono surrogati nella prima seduta successiva all'evento, che deve essere convocata dal Vicepresidente o, in caso di

simultaneità della cessazione, dal Consigliere anziano come previsto dall'art. 7 comma 2 dello Statuto.

3. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio possono essere singolarmente revocati su proposta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta è approvata se ottiene a voto palese la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La seduta che tratta la proposta di revoca non può essere presieduta dall'interessato. La proposta di revoca deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione. Qualora la proposta sia respinta, i consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono sottoscriverne altre se non dopo un anno dalla data della sottoscrizione della precedente.

Art. 10 dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente o del Vice Presidente sono irrevocabili ed efficaci immediatamente all'atto della presentazione al protocollo del Comune . La nuova nomina deve avvenire nella prima seduta successiva alla data delle dimissioni.

Art.11 Sindacato sull'operato del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio.

1. I Consiglieri Comunali possono chiedere chiarimenti al Presidente del Consiglio sul suo operato, precisando per iscritto i motivi della richiesta.
2. Il Presidente ha l'obbligo di rispondere direttamente o per iscritto, entro 15 giorni dalla richiesta.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Vicepresidente del Consiglio, limitatamente agli atti e comportamenti posti in essere durante l'esercizio delle funzioni vicarie.

Art.12 Struttura di supporto

1. Per l'esercizio delle sue attribuzioni il Presidente si avvale degli Uffici comunali.

Capo II I CONSIGLIERI

Art.13 Entrata in carica e convalida degli eletti

1. L'entrata in carica e la convalida degli eletti sono disciplinate dall'art.38 comma 4 e dall'art.41 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
2. I Consiglieri Comunali durano in carica dalla proclamazione della loro elezione fino a quella dei nuovi Consiglieri.

Art.14 Partecipazione alle sedute.

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio, salvo motivato impedimento.
2. In caso di assenza, la giustificazione, con indicazione dei motivi, va comunicata in forma scritta e documentata al Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, ne informa il Consiglio ad inizio seduta, dando lettura dei motivi dell'assenza e dichiarando la valutazione della Conferenza dei capogruppo in merito alle giustificazioni addotte ed alla documentazione presentata.

4. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori non Consiglieri.

Art.15 Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

1. Le assenze - senza giustificato motivo - dei Consiglieri, che non partecipino alle sedute del Consiglio comportano, ai sensi dell'art.12 dello Statuto, l'avvio del procedimento di decadenza ivi regolato.

Art.16 Dimissioni e surrogazione

1. Le dimissioni dalla carica dei Consiglieri Comunali sono presentate con le modalità e i termini di cui all'art.38 comma 8 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
2. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione, nei modi di cui all'art.45 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
3. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza se il surrogante è presente.

Capo III

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Sezione I

Diritto di Accesso

Art.17 Diritto di avere notizie e informazioni

1. Ai sensi dell'art.43 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali i Consiglieri comunali esercitano il diritto di ottenere notizie ed informazioni nonchè di consultare tutti gli atti e documenti prodotti o detenuti dall'Amministrazione comunale utili per l'espletamento del loro mandato, con le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La richiesta di ottenere notizie ed informazioni nonchè di consultare tutti gli atti e documenti prodotti o detenuti dall'Amministrazione comunale deve essere formulata al responsabile del servizio interessato in modo preciso evitando adempimenti gravosi od intralcio all'attività ed al regolare funzionamento degli uffici comunali. I Responsabili del servizio non sono tenuti ad effettuare ricerche storiche o ricostruzioni di procedimenti. La richiesta non deve essere motivata.
3. Le richieste devono essere poste negli orari indicati da specifici provvedimenti del Sindaco che, a tal fine, deve consentire l'accesso dei Consiglieri in almeno due giornate a settimana e per ciascun giorno per almeno due ore consecutive. . E' fatta eccezione per i Consiglieri che hanno ricevuto deleghe ai sensi dell'art. 21 dello Statuto. In caso di urgenza i Consiglieri possono rivolgere le richieste al Direttore generale anche al di fuori degli orari stabiliti da Sindaco.
4. La richiesta di informazioni implicanti chiarimenti, elaborazione di dati o valutazioni non avviene con le modalità stabilite dal presente articolo in quanto per l'ottenimento delle stesse sono preordinati gli istituti dell'interrogazione e dell'interpellanza.
5. Il diniego dell'accesso può essere opposto con provvedimento motivato del Sindaco solo nei casi previsti da norme giuridiche e/o per violazione delle norme del presente.

6. Il differimento può essere opposto dal Responsabile del servizio solo in presenza di obiettive difficoltà adeguatamente motivate e non può eccedere i 15 giorni.
7. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi indicati dalla Legge ed al rispetto delle norme sulla privacy.

Art. 18 diritto di ottenere copia di atti e documenti

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere copia degli atti prodotti dall'Amministrazione comunale e dei documenti detenuti anche se contenuti in supporti informatici o elettromagnetici, indicando espressamente che l'uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta. Le richieste, che non devono essere motivate, devono essere inoltrate tramite la Presidenza del Consiglio che ne curerà il rilascio.
2. Le istanze non possono essere generiche od indeterminate ma tali da consentire la identificazione dei documenti non sussistendo l'obbligo da parte dei Responsabili dei servizi di svolgere attività di ricostruzione storica o di indagine. Le copie devono essere rilasciate entro 10 gg. dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora l'accoglimento di una richiesta comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio di definire tempi e modalità di rilascio.
4. I provvedimenti di diniego devono essere motivati dal Presidente del Consiglio e contro di essi il Consigliere richiedente può ricorrere nei termini e modi previsti dalla legge.
5. I Consiglieri non sono tenuti al pagamento dei costi di riproduzione di documenti se le copie sono ottenibili utilizzando le strutture dell'ente.
6. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale ed il Direttore generale vigilano sull'applicazione delle norme riguardanti il diritto di accesso dei Consiglieri comunali garantendo la piena esplicazione dei loro diritti.

Sezione II **Diritto di Iniziativa**

Art.19 Iniziativa

1. Ai sensi dell'art.43 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali i Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza del Consiglio.
2. Il Diritto di iniziativa si esercita mediante:
 - formulazione di proposte aventi ad oggetto argomenti rientranti nelle materie di competenza del Consiglio, al fine di dare impulso all'adozione di atti deliberativi;
 - presentazione di emendamenti;
 - richiesta di trattazione urgente di taluno degli argomenti con inversione dell'ordine del giorno;
 - proposta di questioni pregiudiziali, sospensive e incidentali
 - richiesta di riunione del Consiglio come disciplinato dall'art. 39,2 del D.lgs 267/00

Art.20 Proposte di deliberazione.

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie di competenza del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa - entrambe sottoscritte dal Consigliere

proponente - è inviata al Presidente del Consiglio che ne cura l'istruttoria di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/00 e l'eventuale parere di legittimità. Detta istruttoria dovrà essere completata entro 15 giorni dal ricevimento della proposta da parte del Presidente del Consiglio. Completata l'istruttoria il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile per la trattazione e la votazione definitiva.

Art.21 Presentazione di emendamenti

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare in forma scritta al Presidente del Consiglio emendamenti costituenti correzioni di forma, modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale .
2. Agli emendamenti integrativi e sostitutivi possono proporsi in forma scritta, durante la discussione, subemendamenti.
3. Per gli emendamenti ed i sub emendamenti presentati nei giorni precedenti alla seduta del Consiglio il Presidente ne cura l'istruttoria di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/00 e l'eventuale parere di legittimità. I soggetti tenuti al parere lo esprimeranno nel più breve tempo possibile e comunque in tempo utile alla trattazione nella seduta del Consiglio nella quale sia iscritto l'argomento oggetto dell'emendamento. Solo in caso di attestazione di impossibilità motivata ad esprimere il parere in tempo utile il Presidente può rinviare la trattazione dell' argomento oggetto di emendamenti o degli emendamenti stessi all'adunanza successiva. In questo ultimo caso l'emendamento assumerà il carattere di proposta di modifica alla deliberazione eventualmente approvata.
4. Qualora gli emendamenti od i sub emendamenti siano presentati nel giorno della seduta del Consiglio comunale o durante la stessa, il Presidente invita il Segretario comunale ad esprimere il parere tecnico e quello eventuale di legittimità. Su richiesta del Segretario finalizzata all' acquisizione dei necessari elementi di valutazione, il Presidente può disporre la trattazione dell'argomento oggetto di emendamenti e di eventuali sub emendamenti all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Nel caso in cui il Segretario attesti che gli elementi non siano acquisibili nel corso della riunione il Presidente può rinviare la trattazione dell'argomento oggetto di emendamento o degli emendamenti stessi all'adunanza successiva. In questo ultimo caso l'emendamento assumerà il carattere di proposta di modifica alla deliberazione eventualmente approvata.
5. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate o con altri emendamenti o subemendamenti precedentemente approvati.
6. Ciascun Consigliere può ritirare i propri emendamenti fino a quando la discussione viene chiusa. L'emendamento ritirato può essere fatto proprio e riproposto da altro Consigliere.
7. Sono confermate le regole riguardanti gli emendamenti al Bilancio disciplinati dal Regolamento di contabilità comunale

Art.22 Discussione degli emendamenti

1. Per tutti gli emendamenti presentati relativi a uno stesso punto od articolo si svolge un'unica discussione.
2. Nessun Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta e per non più di 5 minuti.

3. Esaurita la discussione, il presentatore e il Sindaco possono esprimere dichiarazione di voto sugli emendamenti parlando per non più di 2 minuti.
4. I subemendamenti e gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in esame.

Art.23 Interrogazioni.

1. L'interrogazione (o interpellanza), riconosciuta dall'art.43 comma 3 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali quale diritto dei Consiglieri, consiste nella domanda rivolta al Sindaco o all'Assessore competente per materia per avere informazioni, chiarimenti, elaborazione di dati, valutazioni su fatti e/o provvedimenti dell'Amministrazione Comunale o per conoscere gli intendimenti della Giunta.
2. L'interrogazione è formulata per iscritto all'Interpellato da uno o più Consiglieri specificando se la risposta deve essere formalizzata in forma scritta e se la risposta deve essere fornita in una seduta del Consiglio comunale. In quest' ultimo caso l'interrogazione deve essere presentata anche al Presidente del Consiglio che la iscrive nell'ordine del giorno della seduta successiva.
3. Le interrogazioni prenotate e non svolte nella seduta per mancanza di tempo, precedono le altre nell'ordine delle prenotazioni della seduta successiva sempre nel rispetto del termine di trenta giorni entro il quale deve essere data risposta all'interrogazione.
4. L'interrogante ha a disposizione un tempo massimo di 5 minuti per esporre la propria interrogazione.
5. Le risposte alle interrogazioni vengono date, dal Sindaco o dall'Assessore delegato competente, nello spazio riservato alle interrogazioni o in seduta appositamente riservata alla trattazione delle interrogazioni.
6. Le risposte non possono avere durata superiore a 5 minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può dichiarare di essere o di non essere soddisfatto nel tempo massimo di 2 minuti.
7. Nel caso in cui l'interrogazione sia presentata da più Consiglieri, procederà alla replica il primo dei firmatari, o in caso di sua assenza o rinuncia un altro dei sottoscrittori.

Art.24 Mozioni.

1. La mozione (o ordine del giorno) consiste in una proposta tendente a promuovere iniziative ed interventi da parte del Consiglio o della Giunta circa fatti politici od amministrativi o giudizi sulla condotta dell'azione del Sindaco o della Giunta municipale o un indirizzo da seguire nella trattazione di una materia. Esse possono avere ad oggetto esclusivamente indirizzi politici e, pertanto, non devono essere sottoposte ad alcun parere tecnico o di legittimità.
2. La mozione si conclude con un dispositivo ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
3. Le proposte di mozione sono presentate per iscritto almeno 24 ore prima della seduta al Presidente del Consiglio e sottoscritte da uno o più Consiglieri e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile.
4. Il Presidente del Consiglio può dichiarare motivatamente per iscritto al proponente l'inammissibilità della mozione che violi disposizioni di Legge e/o di Statuto o contrasti con deliberazioni già assunte dal Consiglio Comunale o formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

5. Il proponente, o uno dei proponenti, illustra al Consiglio la mozione per un tempo non superiore a 10 minuti. Segue il dibattito.
6. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non superiore a 5 minuti. Dopo la replica non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
7. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti e sub emendamenti, che vengono discussi unitamente alla proposta di mozione ma votati separatamente.
8. Alle mozioni si applicano le disposizioni in materia di proposte deliberative, in quanto compatibili.
9. Qualora siano state presentate più mozioni su questioni od oggetti identici o strettamente connessi, su proposta dei proponenti e previa votazione del Consiglio, si svolge un'unica discussione.
10. Qualora la mozione approvata preveda il raggiungimento di determinati obiettivi da parte degli organi di governo del Comune, il Presidente del Consiglio provvede a trasmetterla al Sindaco, affinché ne curi l'attuazione.

Capo IV

I Gruppi Consiliari

Art.25 Costituzione dei Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri comunali, ad eccezione del Sindaco, si costituiscono in gruppi. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, assumendone la denominazione.
2. Ogni gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri eccezion fatta per il caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere.
3. I singoli gruppi devono comunicare al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale il nominativo del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. La comunicazione deve essere presentata al protocollo generale del Comune e deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei membri del gruppo. In caso di mancata comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere candidato Sindaco o, in mancanza, il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.
4. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza.
5. La costituzione di un nuovo gruppo consiliare deve essere comunicata da almeno due Consiglieri al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale, deve indicare la sua denominazione ed il nominativo del capogruppo.
6. Il Consigliere che decide di staccarsi dal proprio gruppo di appartenenza senza aderire ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Qualora almeno due consiglieri venissero a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma costituiscono il gruppo misto acquisendo tutte le prerogative del gruppo consiliare.
8. L'esclusione di uno o più componenti dal Gruppo va comunicata, per iscritto al Presidente del Consiglio, sottoscritta da tutti gli altri componenti del Gruppo. I Consiglieri esclusi comunicano al Presidente dal Consiglio, entro 10 giorni dall'esclusione, la costituzione di un nuovo Gruppo - ove consentita - o l'eventuale

adesione ad altro Gruppo. In caso di mancata adesione confluiscono nel gruppo misto. L'adesione al gruppo misto è automatica e non necessita di accettazione.

9. Qualora i componenti di un Gruppo costituito nel corso del mandato si riducano ad un numero inferiore a due, Il Gruppo è considerato automaticamente sciolto.
10. Lo scioglimento automatico non avviene nel caso di gruppo costituito originariamente in sede di elezioni.

Art.26 Organizzazione dei Gruppi consiliari

1. Ai Gruppi consiliari è assicurata, tenuto conto della consistenza numerica di ciascuno di essi, la disponibilità di locali idonei al loro funzionamento. La Presidenza del Consiglio può decidere la costituzione di strutture comuni indicando, in accordo con i Capogruppo, i giorni nei quali sono messi a disposizione dei vari gruppi, gli orari di apertura. In tali strutture i Consiglieri potranno ricevere il pubblico anche assistiti da soggetti estranei al Consiglio.
2. Il Sindaco dispone i servizi di supporto che sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio e dei Gruppi consiliari in modo proporzionale alla consistenza degli stessi.
3. I gruppi possono utilizzare anche per iniziative aperte al pubblico , previa autorizzazione e nel rispetto dell'apposito Regolamento comunale per l'uso delle strutture, i locali adibiti a sala congressuale. Detti locali devono essere dotati di impianto di diffusione sonora ed adeguatamente arredati. In mancanza di idonea sala congressuale potranno utilizzare i locali sede delle adunanze del Consiglio.

Capo V

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

Art.27 Composizione e funzionamento

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari è presieduta dal Presidente del Consiglio, o, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Ad essa possono partecipare anche il Vice Presidente del Consiglio, il Sindaco e gli Assessori.
2. La Conferenza quale organo consultivo del Presidente del Consiglio :
 - Coadiuvata il Presidente nella programmazione dei lavori del Consiglio;
 - Coadiuvata il Presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio;
 - Concorre alla definizione di mozioni.
3. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o di due Presidenti di Gruppo.
4. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche
5. Le riunioni della Conferenza sono convocate di norma con almeno 24 ore di anticipo. La convocazione può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare opportunità e urgenza il Presidente del Consiglio può convocare con breve anticipo la Conferenza nell'ora precedente a quella di convocazione del Consiglio, e la può riunire in qualunque momento della seduta del Consiglio, previa sospensione della seduta in corso.
6. Possono partecipare alla Conferenza per delega di norma in forma scritta e in sostituzione dei rispettivi Presidenti, altri Consiglieri del medesimo Gruppo.

Capo VI Le Commissioni consiliari consultive

Art.28 Istituzione

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo che vengano trattate questioni relative a persone, in cui cioè la Commissione è tenuta a fare apprezzamenti o ad esprimere un giudizio discrezionale sulle qualità morali, intellettuali, economiche o sugli atti di una persona; in tal caso il Presidente dichiara la seduta segreta.
2. Le funzioni di segretario sono assegnate ad un dipendente individuato dal Segretario comunale.
3. Entro 10 giorni dalla data di costituzione delle Commissioni, i Presidenti dei Gruppi Consiliari comunicano al Presidente del Consiglio i nomi dei Commissari.
4. Il Presidente del Consiglio nella prima seduta utile comunica i nominativi dei Commissari all'Assemblea e procede all'iscrizione degli stessi negli organici della Commissione.
5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo di appartenenza, tramite il proprio Presidente, designa un altro rappresentante. Il nominativo è comunicato al Presidente del Consiglio che procede alla sostituzione del commissario.
6. Quando i commissari siano impossibilitati a partecipare ad una seduta delegano per iscritto, dando conto dell'impedimento, altro Consigliere del proprio gruppo ad intervenire. La delega dovrà essere conferita di volta in volta e consegnata al Presidente della Commissione che ne dà atto nel verbale della seduta. Non possono avvenire sostituzioni in corso di seduta.

Art. 29 Composizione

1. Il numero dei componenti delle Commissioni Consiliari, fissato nell'atto consiliare di istituzione delle Commissioni, è determinato in corrispondenza al criterio di proporzionalità alla consistenza numerica dei Gruppi Consiliari di cui al comma 1 dell'art. 14 dello Statuto.

Art. 30 Partecipazione

1. Ciascun Consigliere può partecipare alle sedute di tutte le Commissioni Consiliari, anche di quelle di cui non è componente, senza diritto di voto.
2. Alle sedute possono essere invitati dal Presidente i membri della Giunta, il Difensore civico, il Collegio dei revisori, il Segretario – Direttore, i Responsabili dei servizi, rappresentanti di organizzazioni politiche, sociali, economiche.

Art. 31 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vice presidente sono eletti nella prima seduta dalla Commissione nel proprio seno con votazione palese a maggioranza dei presenti. Fino all'elezione, da parte della Commissione del Presidente e Vicepresidente, o in caso di dimissioni o revoca contemporanee, la Commissione è convocata dal Presidente del

Consiglio, che la presiede. Egli procede alla convocazione della Commissione per le nuove nomine entro 10 giorni dalla comunicazione della cessazione.

2. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto da notificare di regola tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso sono indicati la data ed il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Il Presidente regola i lavori, disciplina i dibattiti e cura i rapporti con la Presidenza del Consiglio.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e collabora con questo nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione.
4. Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo. Possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno due quinti dei componenti della Commissione e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della stessa.

Art. 32 Assegnazione degli affari e funzionamento

1. La deliberazione di istituzione determina anche le materie i sottoposte alla competenza della Commissione.
2. Tutte le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale devono essere preventivamente esaminate dalle eventuali Commissioni consultive competenti per materia. La Commissione esprime il proprio parere e, tramite il Presidente, può proporre emendamenti alla proposta da comunicare al Presidente del Consiglio che ne curerà l'istruttoria.
3. Non sono oggetto di esame preventivo da parte delle Commissioni consultive le proposte di:
 - mozione di sfiducia e mozioni in genere;
 - revoca del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio
 - istituzione commissioni speciali
 - deliberazioni sul funzionamento e l'organizzazione dei lavori del Consiglio.
4. Le singole proposte di deliberazione, munite dei pareri di regolarità tecnica e di legittimità, sono assegnate alle Commissioni dal Presidente del Consiglio che indica anche il termine entro il quale deve essere espresso il parere. Nel caso in cui la Commissione non esprima il parere nel termine assegnato il Presidente del Consiglio può disporre la trattazione da parte del Consiglio comunale anche senza il parere della Commissione. Il termine, su richiesta motivata del Presidente della Commissione, può essere prorogato una sola volta.
5. Qualora un affare ricada nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio lo assegna disponendo la trattazione e votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal presidente di commissione più anziano di età.
6. Se il presidente di una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza, lo comunica al Presidente del Consiglio che decide sentiti i presidenti delle Commissioni interessate.

Art. 33 Validità delle votazioni.

1. I voti sono espressi pro capite, la Commissione decide a maggioranza dei presenti e la seduta è valida con la presenza di almeno tre componenti.

Art. 34 Verbalizzazione e Pubblicità delle sedute

1. Il Segretario della Commissione redige, in forma di resoconto sommario, il verbale della seduta e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti ed ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Copie dei verbali delle adunanze sono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale affinché siano depositate nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono.
2. I componenti della Commissione hanno facoltà di far verbalizzare integralmente le loro dichiarazioni.
3. Il Presidente può richiedere ai commissari di puntualizzare per iscritto o verbalmente dichiarazioni o passaggi di intervento particolarmente significativi.

Art. 35 Pareri urgenti

1. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco può chiedere al Presidente del consiglio che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati, comunque non inferiori a tre giorni.

Art. 36 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari

1. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari è convocata dal Presidente del Consiglio di sua iniziativa o su richiesta di almeno un Presidente di Commissione
2. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari è equiparate ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti.

Capo VII

Le Commissioni Speciali o di inchiesta

Art.37 Previsione

1. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Commissioni Speciali o di inchiesta composte esclusivamente da Consiglieri comunali, sull'attività dell'amministrazione anche su segnalazioni effettuate dal Collegio dei revisori. Con la stessa deliberazione il Consiglio:
 - istituisce la Commissione Speciale;
 - ne nomina il Presidente tra i membri della minoranza. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti della minoranza;
 - ne indica i compiti e criteri di svolgimento dei lavori;
 - fissa il termine di conclusione dei lavori;
 - disciplina i limiti e le procedure d'indagine.
2. Le commissioni di inchiesta possono esaminare tutti gli atti del comune e hanno facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, il segretario, il direttore generale, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di funzionamento dettate per le commissioni consiliari consultive.

Capo VIII
Le Commissioni consiliari permanenti

Art. 38 Commissioni consultive permanenti

1. Le Commissioni previste dall'art. 15 dello Statuto saranno oggetto di apposito Regolamento.

Titolo III
L'ATTIVITA'

Capo I
Lavori del Consiglio

Art.39 Programmazione dei lavori

1. Per assicurare il buon andamento dei lavori del Consiglio, l'attività dell'organo deve essere appropriatamente programmata nell'arco dell'anno solare.
2. Il programma dei lavori, il calendario delle sedute, la scelta degli argomenti da porre all'ordine del giorno nonché i modi e tempi della discussione vengono definiti dal Presidente del Consiglio in collaborazione con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

Art.40 Convocazione

1. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. L'avviso di convocazione contiene i seguenti elementi:
 - il giorno e l'ora della convocazione specificando se trattasi di prima o seconda convocazione;
 - l'eventuale indicazione dell'urgenza;
 - l'elenco degli argomenti da trattare;
 - la sottoscrizione del Presidente.
3. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio qualora lo richieda il Sindaco o un quinto dei Consiglieri. La richiesta deve essere presentata al Presidente in forma scritta e deve indicare gli argomenti da trattare. La riunione deve tenersi entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta e all'ordine del giorno devono essere iscritti gli argomenti indicati nella richiesta. Il Sindaco, in caso di urgenza, può chiedere che la riunione venga fissata entro termini più brevi.

Art. 41 Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione viene consegnato dal messo comunale al domicilio di ciascun Consigliere nel territorio del Comune. L'avvenuto recapito è attestato dal messo al Presidente del Consiglio con l'indicazione del giorno e dell'ora. I Consiglieri residenti nella Circoscrizione comunale risultano domiciliati, in mancanza di disposizioni diverse comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale, nel luogo di residenza. I Consiglieri residenti in altri Comuni devono indicare per iscritto entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione un domiciliatario residente nel Comune indicando con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica. Fino a quando non sia stata effettuata la domiciliazione, il Comune provvederà a spedire gli avvisi di convocazione alla residenza anagrafica del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento senza altre particolari

formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio e con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati tutti i termini fissati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato in giorno feriale che precede quello della seduta di almeno cinque giorni. Nel computo dei cinque giorni non si conta quello nel quale avviene la consegna e si computa il giorno della seduta. In caso di urgenza, la cui valutazione spetta esclusivamente al Sindaco, l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno il giorno feriale precedente a quello della seduta.
3. Nell'avviso di prima convocazione può anche essere indicata la data e l'ora della seduta indetta in seconda convocazione che deve svolgersi in giorno diverso da quello indicato per la prima convocazione. Nelle sedute in seconda convocazione possono essere trattati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta di prima convocazione alla quale si riferiscono e che in essa non si sono potute trattare per l'assenza o il venir meno del numero legale. I Consiglieri assenti nella seduta di prima convocazione andata deserta o sciolta per il venir meno del quorum strutturale devono essere formalmente avvisati senza alcun rispetto dei termini indicati nei comma precedenti.
4. Qualora nella seduta non venga esaurito l'ordine del giorno per cause diverse dalla mancanza del numero legale, il Presidente comunica ai presenti la data della riunione seguente per la trattazione dei punti non esauriti e ne dà avviso ai Consiglieri assenti mediante avviso scritto indicante il giorno e l'ora della seduta di continuazione e gli argomenti rimasti da trattare. Detto avviso di seduta di continuazione deve essere consegnato dal messo comunale almeno due ore prima della seduta di continuazione.
5. Nel caso in cui dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere argomenti urgenti occorre darne avviso ai Consiglieri almeno il giorno feriale precedente a quello della seduta.
6. Per la consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli artt. 137, 138, 139 comma 2 – 3 - 4, 140, 141 e 148 del codice di procedura civile in quanto compatibili con le norme del presente. In particolare, in caso di irreperibilità del Consigliere o del domiciliatario, la consegna dell'avviso si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata postale.
7. L'eventuale tardiva, omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di convocazione è sanata dalla presenza del Consigliere in adunanza.

Art. 42 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna riunione ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno salvo l'obbligo di rispettare il diritto di iniziativa assegnato dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento.
3. Gli argomenti da trattare sono indicati con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai Consiglieri di individuarne l'oggetto. L'ordine del giorno è articolato, di norma, nelle seguenti parti:
 - approvazione verbali delle sedute precedenti
 - comunicazioni del Presidente

- argomenti sui quali il Sindaco intende svolgere comunicazioni o sui quali è chiamato a rispondere
 - argomenti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare
 - mozioni
 - interrogazioni
4. L'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all'albo del Comune almeno il giorno precedente la seduta e se ne deve dare la massima diffusione.

Art. 43 Deposito degli atti

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Presidenza del Consiglio almeno tre giorni precedenti la riunione. Nel computo dei tre giorni si computa il giorno della seduta. Nel caso di convocazione urgente e per gli argomenti aggiunti gli atti devono essere depositati il giorno precedente la seduta.
2. L'orario di consultazione è, di norma, quello di ordinario funzionamento dell'ufficio segreteria.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma nel testo completo dei pareri prescritti.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala delle adunanze.

Art.44 Adunanze aperte

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, può convocare, per rilevanti motivi di interesse della comunità locale, un'intera seduta del Consiglio aperta alla partecipazione di soggetti non Consiglieri.
2. Anche nell'ambito di normali sedute di Consiglio gli argomenti che presentino le caratteristiche di cui al comma precedente possono essere trattati in seduta aperta.
3. Il Presidente per consentire ai soggetti invitati di apportare il loro contributo all'esame del tema trattato, può dar loro facoltà di intervenire nella discussione.

Capo II

Disciplina e ordine delle adunanze

Art.45 Poteri del Presidente

1. Al Presidente del Consiglio è attribuito dalla legge il potere di direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio. In quest'ambito il Presidente:
 - dichiara aperta la seduta, previo accertamento della regolarità della convocazione e del numero legale;
 - nomina gli eventuali scrutatori, dei quali 1 di minoranza e 1 di maggioranza;
 - effettua comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno;
 - dirige la discussione delle proposte seguendo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno, salvo che non sia stata chiesta e ottenuta la proposta di inversione;
 - concede la facoltà di parlare ai Consiglieri che ne facciano richiesta;
 - garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;

- dichiara la chiusura della discussione;
- dichiara l'apertura della votazione;
- proclama l'esito della votazione;
- richiama i Consiglieri ad attenersi all'argomento;
- richiama i Consiglieri che tengono atteggiamenti oltraggiosi o disturbano i lavori consiliari fino a togliere loro la parola, ove perseverino;
- procede prima alla sospensione temporanea della seduta, poi allo scioglimento qualora i tumulti o le cause che hanno dato origine alla sospensione, non siano cessati;
- dichiara la chiusura dell'adunanza.

Art.46 Comportamento del pubblico

1. Le persone che assistono alle sedute nella parte riservata al pubblico devono astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione e rimanere in silenzio mantenendo un atteggiamento corretto.
2. Nessuna persona estranea senza l'esplicito assenso del Presidente può aver accesso, durante la seduta, alla parte della sala riservata ai Consiglieri, ad eccezione degli impiegati incaricati di coadiuvare il Segretario, dei funzionari comunali eventualmente chiamati e dei tecnici addetti alla registrazione delle sedute.
3. Il Presidente, al fine di mantenere l'ordine durante le sedute del Consiglio, si avvale degli agenti di Polizia Municipale sempre presenti in aula, nel numero di 1, durante le adunanze.
4. Nelle sedute pubbliche il Presidente può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dall'uditorio chiunque sia causa di disordine.

Art. 47 Registrazioni audio e video

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono registrate su supporto magnetico ai fini della attività documentale istituzionale del Comune.
2. Le registrazioni delle sedute vengono successivamente trascritte, con indicazione dei nomi dei Consiglieri presenti alla votazione dei singoli argomenti, dell'esito delle votazioni e l'elencazione degli astenuti.
3. Ad avvenuta trascrizione, il Presidente del Consiglio dispone che la stessa venga depositata per la visione presso la sala del Consiglio.
4. Eventuali osservazioni potranno essere comunicate al Presidente del Consiglio, per quanto di competenza.
5. Il Presidente del Consiglio può autorizzare riprese video nei soli casi in cui debba essere garantito il servizio di cronaca da parte di organi di informazione iscritti al Tribunale competente per territorio.

Capo III Svolgimento dei Lavori

Art.48 Dichiarazione di apertura della seduta

1. All'apertura della seduta il Presidente del Consiglio invita il Segretario comunale a procedere all'appello nominale dei Consiglieri.
2. Il Presidente dichiara la seduta aperta, ove accerti la presenza di un numero di Consiglieri almeno pari al quorum strutturale determinato dallo statuto, deserta qualora il numero dei Consiglieri presenti sia insufficiente.
3. Qualora siano trascorsi trenta minuti dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, senza che si sia raggiunto il quorum strutturale dei Consiglieri presenti, il Presidente dichiara deserta la seduta.

4. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri, può disporre in corso di seduta la verifica del numero legale e, ove questo manchi, dispone la sospensione temporanea dell'adunanza a sua discrezione per un periodo tra i 5 ed i 15 minuti trascorsi i quali viene rinnovato l'appello dei presenti. Qualora il numero dei Consiglieri sia insufficiente al raggiungimento del quorum strutturale dichiara sciolta la seduta per gli argomenti rimasti da trattare e può disporre la trattazione in seconda convocazione.

Art.49 Comportamento e poteri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali e gli Assessori hanno diritto di parola su ogni questione posta in discussione e possono intervenire per non più di 10 minuti ed i Capogruppo per non più di 15 minuti.
2. A ciascun Consigliere è consentito, nella discussione di ogni argomento, di riprendere la parola per il secondo intervento per un tempo non superiore a 5 minuti.
3. Rappresentano eccezioni alle suddette tempistiche quelle previste dal presente per casi particolari (interrogazioni, emendamenti, mozioni, questioni pregiudiziali e sospensive ecc.).
4. Il Presidente, concede la parola ai Consiglieri che lo richiedano, secondo l'ordine di prenotazione degli interventi. Solo al Presidente è permesso di interrompere l'oratore per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi.
5. Allo scadere del tempo previsto per l'intervento l'oratore, avvertito dal Presidente, deve concludere.
6. Scaduto il termine il Presidente, richiamato l'oratore, gli toglie la parola.
7. I Consiglieri svolgono l'intervento dal loro posto, in piedi, rivolgendosi all'intero Consiglio senza riferimenti al pubblico presente. Hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure ma devono riguardare esclusivamente atteggiamenti, opinioni e comportamenti tecnico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno. Non è consentito fare imputazioni di mala fede che possano offendere l'onorabilità delle persone.
8. I Consiglieri sono tenuti a concorrere al mantenimento del silenzio durante la discussione, e a tenere comportamenti che favoriscano l'ordinato procedere dei lavori, durante i quali è vietato l'uso dei telefoni cellulari.

Art.50 Mozioni d'ordine

1. La mozione d'ordine, durante i lavori del Consiglio, consiste in un richiamo verbale, da parte di uno o più Consiglieri, ad osservare le norme di Legge, dello Statuto o del presente Regolamento nel presentare, discutere e approvare una deliberazione.
2. L'illustrazione della mozione d'ordine deve essere contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
3. Ove la mozione d'ordine comporti una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo l'intervento, della durata di non più di 3 minuti, di un Consigliere contrario alla mozione.

Art.51 Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Si ha questione pregiudiziale quando un Consigliere chiede che un argomento o l'intero ordine del giorno della seduta non venga discusso, precisandone i motivi.

2. Si ha questione sospensiva quando, nel corso della trattazione, il Consigliere ne chieda motivatamente il rinvio.
3. Le questioni pregiudiziali devono essere proposte prima dell'inizio della discussione dell'argomento a cui si riferiscono.
4. Su tali questioni il Consiglio decide seduta stante con votazione palese a maggioranza dei presenti, previo intervento del proponente e, ove ne faccia richiesta, di un Consigliere contrario, entrambi per un tempo non superiore a 3 minuti.

Art.52 Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri e degli amministratori

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta, il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle effettivamente espresse o il ritenersi leso nella propria onorabilità.
2. Il Consigliere, Sindaco o Assessore che chieda la parola per fatto personale deve indicare in cosa esso consista, dopo di che il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
3. Se il Consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio seduta stante.
4. Gli interventi per fatto personale non possono durare più di 5 minuti nel loro complesso.

Art.53 Ordine di trattazione

1. La trattazione degli argomenti si svolge secondo l'ordine di iscrizione degli stessi all'ordine del giorno.
2. Il Sindaco, il Presidente e ciascun Consigliere possono chiedere che venga modificato l'ordine di trattazione degli argomenti all'inizio o in corso di seduta.
3. Sulla proposta decide il Consiglio seduta stante con votazione palese a maggioranza dei presenti.

Art.54 Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che su un argomento abbiano parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola, per la dichiarazione di voto, a non più di un Consigliere per Gruppo.
2. I Consiglieri che intendono votare diversamente dal proprio gruppo di appartenenza hanno diritto di esprimere la propria dichiarazione di voto.
3. Ogni dichiarazione di voto deve essere espressa nel tempo massimo di 3 minuti.

Capo IV Votazione

Art.55 Espressione del voto

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è di norma a scrutinio palese e si effettua per alzata di mano.
2. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta di un Consigliere effettuata prima che abbiano inizio le operazioni di voto, la votazione avviene per appello nominale. In tal caso il Segretario procede all'appello prendendo nota dei nominativi dei Consiglieri che esprimono voto favorevole, contrario e delle astensioni, e ne dà comunicazione al Presidente che proclama il risultato.
3. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima della trattazione dell'argomento
 - Le proposte di emendamento si votano prima della votazione finale sull'argomento secondo il seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, emendamenti aggiuntivi. Gli eventuali subemendamenti sono posti al voto solo nel caso in cui l'emendamento venga approvato e in immediata successione
 - La votazione sulla proposta eventualmente modificata dall'approvazione di emendamenti.
4. Quando è iniziata la votazione non è consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione del risultato.
 5. Alla nomina di rappresentanti del Consiglio comunale quando è prevista la presenza della minoranza si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i Consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art.56 Votazioni Segrete

1. Nei casi in cui la legge o lo Statuto prevedano la votazione a scrutinio segreto, questa si effettua per mezzo di schede depositate dai Consiglieri in un'unica urna posta presso la Presidenza.
2. Lo spoglio delle schede viene effettuato dai Consiglieri scrutatori, Il Presidente proclama l'esito delle operazioni di voto.
3. Le schede contenenti nominativi iscritti in numero eccedente a quello previsto sono nulle.
4. Per le votazioni a scrutinio segreto non possono essere esposte dichiarazioni di voto.

Art.57 Esito delle votazioni.

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum funzionale speciale, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono volontariamente dal voto sono computati ai fini della determinazione del quorum sia funzionale che strutturale.
3. In caso di astensione obbligatoria di cui all'art. 78,2 del D.lgs. 267/00 il Consigliere deve assentarsi dall'aula.
4. In caso di parità di voli la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula «il consiglio ha approvato» oppure «il consiglio non ha approvato».
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
7. Qualora il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla l'operazione e ne dispone la ripetizione.
8. Se, in virtù dell'esito della votazione emerge la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla la votazione e scioglie la seduta.

Art. 58 Immediata eseguibilità delle deliberazioni.

1. La clausola di immediata esecutività deve essere espressamente approvata.

Capo V
Verbalizzazione

Art. 59 partecipazione del segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio.
2. Esercita le sue funzioni ed in caso di interpellato, su autorizzazione del Presidente interviene per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

ART. 60 Verbale

1. Il verbale delle deliberazioni è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.
2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto, il Segretario comunale.
3. I verbali devono indicare :
 - La data, i presenti al momento della votazione, il nominativo del Presidente e del Segretario
 - La motivazione dell'atto (di fatto e di diritto)
 - La presenza dei pareri di regolarità tecnica del responsabile del servizio e, se necessario, del ragioniere e la presenza del parere di legittimità del Segretario comunale se richiesto dal Sindaco.
 - Il modo in cui si è svolta la votazione ed il risultato indicando i nominativi degli astenuti e dei contrari. Le posizioni assunte e le dichiarazioni espresse dai membri dell'organo collegiale solo se richiesto esplicitamente al Segretario
 - Il dispositivo.
 - La clausola di immediata esecutività deve essere espressamente approvata.
4. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
5. I verbali delle deliberazioni sono tenute a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. I consiglieri comunali hanno diritto di riceverne gratuitamente copia entro e non oltre 24 ore dalla richiesta da presentare al Segretario comunale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

Art. 61 Deposito — Rettifica — Approvazione

1. I verbali sono sottoposti ad approvazione del consiglio comunale nella prima seduta successiva alla loro pubblicazione all'albo pretorio. All'inizio della riunione, il presidente chiede al consiglio se vi sono osservazioni sui verbali. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.

2. Quando un consigliere lo richiede, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.
3. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di complessivi minuti uno. Dopo tali interventi, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
4. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce, la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e, portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
5. I verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria.

ART. 62 Forma e contenuti

1. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
2. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 139 del D.Lgs. 267/2000 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal comune e l'indicazione del tempo decorso.